



Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532211
tribunale.pescara@giustizia.it prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

Ufficio di Dirigenza

P.D. n. 13/2025

Pescara, 25 marzo 2025

OGGETTO: Versamento del **Contributo unificato**: revoca del P.P. n. 4/2025 del 24 gennaio in materia di esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Rifiuto di deposito degli atti introduttivi e di iscrizione a ruolo nelle cause civili.

A tutto il personale amministrativo,
di magistratura
U.O. ESECUZIONI CIVILI

E,p.c., Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Federico Squartecchia

Letta la circolare m_dg.DAG.24/03/2025.60633.U relativa alle nuove disposizioni sull'omesso pagamento del contributo unificato art. 14 comma 3.1 del DPR 115/2002;

rilevato che la omissione del versamento della ricevuta di €.43 a titolo di C.U. (oltre agli eventuali ulteriori diritti la cui ricevuta deve essere separatamente fornita) determina l'obbligo del "cancelliere" (e quindi dell'addetto alla cancelleria di qualsiasi profilo professionale) di rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e di non procedere alla iscrizione a ruolo della causa civile;

si intende revocato il P.P. n. 4/2025 in materia di esecuzioni civili, in quanto anche tale materia è stata innovata come da circolare che si allega.

Il Dirigente amministrativo
Rosalba Natali

P.P. N. 4/2025 del
24/05/2025



TRIBUNALE DI PESCARA

Oggetto: Legge di Bilancio 2025 – novità in materia di contributo unificato esecuzioni mobiliari e immobiliari

Con la legge di bilancio 2025, approvata in via definitiva il 28/12/2024, è stato inserito il comma 3.1 all'art. 14 TU Spese di Giustizia, il quale dispone che: «**Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge**».

Con la Circolare a firma del Direttore Generale del 29/12/2024, è stato precisato che, in difetto del pagamento del contributo unificato, «**il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:**

- a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;
- b) nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l'iscrizione della causa non versi almeno l'importo di euro 43».

La medesima Circolare, tuttavia, non fornisce indicazioni specifiche sull'applicazione della nuova disciplina al settore delle esecuzioni civili.

Pertanto, ferme restando le disposizioni vigenti e le circolari ministeriali già emanate ed in attesa di chiarimenti sul punto, sentiti il Dott. Di Fulvio e la Dott.ssa Angelozzi, si ritiene utile specificare quanto segue:

- **Pignoramenti presso terzi:** in difetto del pagamento del CU di almeno € 43 all'atto dell'iscrizione a ruolo, il deposito dovrà essere rifiutato;
- **Pignoramenti mobiliari presso il debitore, mobiliari ex art. 492-bis c.p.c., immobiliari:** in tali casi, l'obbligo di versamento del CU sorge solo al momento del deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione, pertanto l'iscrizione a ruolo non può essere rifiutata per mancato pagamento del CU. Tuttavia, qualora l'istanza di vendita o di assegnazione sia depositata contestualmente all'iscrizione, si ritiene che quest'ultima debba essere rifiutata in assenza del versamento di almeno € 43.

IL PRESIDENTE p.f.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa *Fusco Natali*

Il Presidente della Sezione Civile
Dr. Carmine Di Fulvio